

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA
LEGGE N. 287/90**

I. Numero del Procedimento

1661 - *ACCORDI INTERBANCARI "ABI-CO.GE.BAN."* (di seguito, "**Procedimento**")

II. Parte del Procedimento

Associazione Bancaria Italiana (di seguito, "**ABI**")

III. Fattispecie contestata

Oggetto del Procedimento sono gli accordi interbancari aventi ad oggetto la predisposizione di commissioni multilaterali uniformi relative ai servizi di incasso RI.BA. e RID, nonché al servizio di prelievo Bancomat. In particolare, ad avviso dell'Autorità, tali accordi, poiché frutto di deliberazioni assunte rispettivamente da ABI e CO.GE.BAN., costituiscono delle decisioni di associazioni di imprese e pertanto integrano gli estremi di un'intesa ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE. Il rischio ravvisato dall'Autorità è che la fissazione in modo coordinato delle commissioni interbancarie limiti gli spazi di autonomia decisionale delle banche nelle politiche di fissazione dei prezzi finali alla clientela, ciò che quindi sarebbe suscettibile di comportare, in violazione della disciplina *antitrust*, una significativa riduzione del grado di concorrenza del settore.

IV. Mercati interessati

Gli accordi interbancari oggetto del Procedimento riguardano, per quanto d'interesse di ABI, il mercato nazionale dei servizi di pagamento, con particolare riferimento ai servizi RI.BA. e RID.

V. Descrizione degli impegni comportamentali proposti

Per superare le perplessità sollevate dall'Autorità in fase di avvio del Procedimento, ABI intende adottare i seguenti impegni di natura comportamentale:

a) *Metodologia basata sui costi delle fasi operative del servizio*

Ai fini del calcolo delle commissioni interbancarie per i servizi di incasso oggetto del Procedimento, ABI si impegna a rideterminarne l'importo, sulla base di una metodologia incentrata sulla rilevazione dei dati analitici dei costi direttamente attribuibili alle attività specifiche delle singole fasi operative costituenti i servizi RI.BA. e RID, così come analiticamente descritte nell'**Allegato n. 1**.

In estrema sintesi, la nuova metodologia, basandosi esclusivamente sui costi diretti di *processing* delle attività, si differenzierà da quella autorizzata con il Provvedimento n. 42, del 30 luglio 2002 *ABI / CO.GE.BAN.* (di seguito, "**Provvedimento n. 42**"), in quanto ai fini del calcolo delle commissioni interbancarie in esame:

- i) verrà esclusa la voce dei “costi indiretti”, con questa intendendosi la voce che identifica i costi sostenuti dalle banche per le proprie strutture centrali indispensabili alla finalizzazione dell'operatività;
- ii) verrà esclusa la voce del “mark up”;
- iii) ove presente, verrà esclusa la componente remunerativa della data di regolamento;
- iv) verrà esclusa la voce dei costi relativi alla fase di gestione dei rischi operativi, salvo scorporare da questi ultimi eventuali componenti di costo diretto;
- v) verrà utilizzato un campione di banche di riferimento, che sarà in ogni caso rappresentativo di più del 51% del mercato rilevante, che includerà almeno 16 banche e che rifletterà correttamente la diversa tipologia dimensionale delle banche associate. Si rinvia all'**Allegato n. 2** per un'analitica descrizione sul punto;
- vi) verrà applicata una media di riferimento che consenta di stimolare il sistema ad un progressivo efficientamento dei processi, nei termini e secondo le modalità descritte analiticamente sub § d).

Inoltre, ABI si impegna a riflettere nell'entità delle commissioni interbancarie le accertate riduzioni di costo derivanti dall'efficientamento della procedura di Allineamento Elettronico Archivi (AEA) e della procedura di incasso per i servizi RID e RID veloce, nonché per il servizio RI.BA.. Per una descrizione analitica dei criteri seguiti a tal fine si rinvia all'**Allegato n. 3**.

b) *Razionalizzazione delle commissioni interbancarie*

ABI si impegna a compiere un'attività di sistemazione e razionalizzazione delle commissioni interbancarie oggetto del Procedimento, ed in particolare a:

- accorpate le commissioni RID utenze e RID commerciale in un'unica commissione RID;
- eliminare la commissione RI.BA con tramite.

A seguito dei correttivi introdotti, delle sei commissioni attualmente esistenti (RID utenze, RID commerciale, RID veloce, RI.BA. disposizione incasso, RI.BA. insoluto, RI.BA. tramite) solo quattro continueranno ad esistere (RID, RID veloce, RI.BA. disposizione incasso, RI.BA. insoluto).

c) *Verifica periodica della possibile riduzione delle commissioni interbancarie*

Secondo i termini e le modalità illustrate sub § d), ABI si impegna a verificare su base biennale le eventuali riduzioni di costo derivanti da possibili fenomeni quali: a) economie di scala e/o di gamma; b) interventi procedurali interbancari ovvero evoluzioni del mercato, anche secondo le modalità già indicate nell'**Allegato n. 3**. ABI si impegna, quindi, a riflettere tali eventuali riduzioni nei valori delle commissioni all'esame, dandone comunicazione all'Autorità.

Secondo i termini e le modalità illustrate sub § d), con cadenza biennale ABI si impegna altresì ad adeguare il valore delle commissioni interbancarie ai costi sopportati dalle banche, secondo la metodologia delineata ai precedenti punti i) – vi) del § a).

Al fine dello svolgimento delle analisi di costo, ABI, si riserva di valutare l'opportunità di conferire ad un soggetto terzo indipendente, dotato dei necessari requisiti di professionalità e competenza, il compito di predisporre insieme ad ABI il questionario da inviare alle banche, nonché di raccogliere ed elaborare le informazioni relative ai dati di costo che queste trasmetteranno e di supportare ABI nell'effettuazione delle analisi dei costi per stabilire l'ammontare delle commissioni interbancarie.

d) *La tempistica di attuazione degli impegni*

Nei tempi tecnici necessari, e comunque a partire dal 1° gennaio 2007, ABI si impegna a sistemare e razionalizzare le commissioni interbancarie oggetto del Procedimento. In particolare, ABI si impegna ad accorpate le commissioni RID utenze e RID commerciale in un'unica commissione RID e ad eliminare la commissione RI.BA. con tramite. A partire dal 1° gennaio 2007, ABI si impegna altresì a rideterminare il valore delle commissioni interbancarie risultanti dal processo di sistemazione e razionalizzazione descritto *supra*, applicando la metodologia di calcolo dei costi delineata *supra* ai punti i)-iv) del § a) ai dati delle rilevazioni effettuate nel 2005 (sui dati del 2004) in occasione della richiesta alla Banca d'Italia di rinnovo dell'autorizzazione in deroga. A tal fine:

- verranno eliminati dagli attuali valori le voci dei costi indiretti;
- verranno eliminati dagli attuali valori la voce del *mark up*;
- verrà eliminata la componente remunerativa delle date di regolamento, se presente, nonché i costi relativi alla fase di gestione dei rischi operativi, salvo scorporare da questi ultimi eventuali componenti di costo diretto;
- verranno riflesse nell'entità delle commissioni interbancarie le riduzioni di costo derivanti dall'efficientamento della procedura di Allineamento Elettronico Archivi (AEA) e della procedura di incasso per i servizi RID e RID veloce, nonché per il servizio RI.BA.;
- verrà utilizzata quale media di riferimento quella semplice con eliminazione del valore di costo più elevato.

A far data dal 1° gennaio 2007, quindi, le commissioni interbancarie relative ai servizi RI.BA. e RID, così come razionalizzate, verranno rideterminate nei termini e secondo le modalità riportate nell'**Allegato n. 4**. I valori che ne risulteranno costituiscono un tetto massimo che non potrà essere modificato al rialzo in conseguenza degli esiti delle rilevazioni successive. Tale correttivo è teso ad anticipare gli effetti derivanti dall'applicazione della metodologia sui valori delle commissioni interbancarie oggetto del Procedimento, così come definita al § a), con l'eccezione della media utilizzata, che, come detto, sarà quella semplice con eliminazione del valore di costo più elevato.

A partire dal 1° luglio 2007, ABI applicherà le commissioni interbancarie relative ai servizi RI.BA. e RID risultanti da una nuova rilevazione dei costi, da effettuarsi entro il 30 giugno 2007 sulla base della metodologia proposta ai punti i) – vi) del § a). In particolare, ABI utilizzerà i dati trasmessi da un campione di banche di riferimento, che sarà in ogni caso rappresentativo di più del 51% del mercato rilevante, che includerà almeno 16 banche e che rifletterà correttamente la diversa tipologia dimensionale delle banche associate. Al fine di definire il valore delle commissioni verrà utilizzata quale media di riferimento quella

basata sui dati del 75% delle banche del campione, con esclusione del 25% delle banche che registrano valori di costo più elevati.

A far data dal 1° luglio 2008, ABI rideterminerà il valore delle commissioni interbancarie relative ai servizi RI.BA. e RID, utilizzando le analisi di costo svolte nella succitata rilevazione del 2007 e quale media di riferimento quella basata sui dati del 50% delle banche del campione, con esclusione del 50% delle banche che registrano valori di costo più elevati.

Le successive rilevazioni avranno cadenza biennale, a partire dal 1° luglio 2008. Pertanto, ABI svolgerà una nuova rilevazione dei costi entro il 30 giugno 2010.

Resta inteso che ABI si impegna a non modificare al rialzo le commissioni interbancarie risultanti dai dati di ciascuna rilevazione rispetto a quelle definite alla luce della precedente analisi di costo.

VI. Eventuale periodo di validità degli impegni proposti

L'impegno relativo alla metodologia proposta non è soggetto ad un termine. ABI, peraltro, si impegna a svolgere la revisione periodica del valore delle commissioni interbancarie in esame secondo la tempistica indicata *sub d*).

VII. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto del Procedimento

ABI ritiene che gli impegni delineati *supra* siano idonei a superare le preoccupazioni evidenziate dall'Autorità in fase di avvio del Procedimento.

In primo luogo, la razionalizzazione delle commissioni interbancarie per i servizi RI.BA. e RID, che risulterà nella riduzione delle commissioni interbancarie dalle sei attuali (RI.BA. incasso, RI.BA. insoluto, RI.BA. tramite, RID utenze, RID commerciale, RID veloce) a quattro (RI.BA. incasso, RI.BA. insoluto, RID, RID veloce) riflette le evoluzioni di natura tecnologica ed organizzativa riscontrate nel mercato dei servizi di incasso negli ultimi anni e gli efficientamenti raggiunti dalle banche, anche in conseguenza di tali evoluzioni, nella gestione ed effettuazione dei pagamenti RI.BA. e RID.

In particolare, il proposto accorpamento delle due commissioni interbancarie relative al servizio RID commerciale e RID utenze è stato effettuato in considerazione dell'attenuazione delle differenze tra i due settori sia in termini di esigenze che di oggettive caratteristiche; la proposta risulta peraltro in linea con gli scenari organizzativi attualmente in fase di studio a livello comunitario per la realizzazione di un sistema internazionale di direct debit (progetto SEPA Direct Debit). Al riguardo vale considerare che, come già precisato da ABI in data 31 ottobre u.s. nella risposta alla richiesta di informazioni dell'Autorità ed in occasione dell'audizione del 2 novembre u.s., il servizio RID offerto sul mercato italiano presenta caratteristiche che lo rendono qualitativamente superiore rispetto al servizio di SEPA Direct Debit, ciò che giustifica il maggior costo del RID rispetto a quest'ultimo (vedi **Allegato n. 5**). In estrema sintesi, a differenza del RID italiano, che include servizi in particolare da parte della banca domiciliataria quali l'allineamento elettronico archivi (AEA), i database informativi e la verifica circa l'esistenza di clausole limitative all'addebito, il SEPA Direct Debit rappresenta un prodotto di base che prevede l'offerta di alcuni servizi interbancari già inclusi nel RID italiano solo su base facoltativa da parte delle banche aderenti

all'accordo interbancario relativo al SEPA Direct Debit. Tali servizi ulteriori (definiti "Additional Optional Services") sono considerati fondamentali dalla clientela bancaria italiana, come dimostrano le osservazioni avanzate da diverse associazioni di imprese rispetto alla struttura del sistema di incasso europeo in via di definizione. In considerazione di quanto appena precisato, ABI ritiene che il livello delle commissioni RID ottenuto a seguito e per effetto delle riduzioni proposte rifletta correttamente il valore aggiunto del servizio interbancario offerto, laddove un'ulteriore diminuzione degli importi potrebbe disincentivare la partecipazione agli accordi interbancari RID.

Viceversa, ABI ravvisa la necessità di mantenere distinte le commissioni interbancarie RI.BA. incasso e RI.BA. insoluto in ragione degli effetti negativi che i consumatori del servizio subirebbero in presenza di un'unica commissione RI.BA.. E ciò essenzialmente in quanto nell'ipotesi di accorpamento il costo degli insoluti graverebbe indistintamente sui clienti bancari, senza tener conto dell'esito dell'operazione.

In secondo luogo, la metodologia presentata da ABI si allinea integralmente al principio dell'orientamento della commissione interbancaria ai costi effettivamente sostenuti per l'esecuzione dei pagamenti interbancari, già avallato non soltanto dalla Commissione nel caso *Visa International* e da alcune autorità di concorrenza nazionali, ma anche dall'Autorità nel parere reso alla Banca d'Italia nel procedimento I360D del 2002. Coerentemente, la nuova metodologia si baserà esclusivamente sui costi diretti, ovverosia quelli funzionali all'effettuazione della transazione, e sarà epurata delle voci relative ai costi indiretti, al *mark up*, alla componente remunerativa delle date di regolamento, se presente, e ai costi concernenti la fase di gestione dei rischi operativi, salvo scorporare da questi ultimi eventuali componenti di costo diretto.

Inoltre, la scelta di ABI di adottare una media basata su:

- il 75% delle banche del campione, con esclusione del 25% delle banche con i costi più elevati (nella rilevazione da svolgersi entro il 30 giugno 2007);
- il 50% delle banche del campione, con esclusione del 50% delle banche con i costi più elevati (nella rideterminazione delle commissioni interbancarie che verranno applicate a partire dal 1° luglio 2007. Tale rideterminazione sarà attuata a far data dal 1° luglio 2008);

recepisce la posizione espressa in sede consultiva dall'Autorità, a giudizio della quale il dato medio da considerare ai fini dell'individuazione della commissione interbancaria deve contribuire a stimolare in maniera progressiva e dinamica le banche verso una maggiore efficienza.

A seguito e per effetto dei correttivi proposti, ABI confida che le preoccupazioni dell'Autorità saranno superate, in quanto è fermamente convinta che gli impegni delineati *supra*, ed in particolare la razionalizzazione delle commissioni interbancarie relative ai servizi RI.BA. e RID, lo sforzo compiuto con l'eliminazione della commissione RIBA con tramite, e l'adozione di una nuova metodologia di calcolo strettamente orientata ai costi diretti, l'applicazione di una media di riferimento volta all'efficientamento dei processi, ed una significativa riduzione del valore delle commissioni interbancarie siano idonei a produrre benefici diretti e sostanziali per tutti gli utilizzatori (sia creditori che debitori) dei servizi di incasso RID e RI.BA..

**PROCESSO: RiBa disposizione di incasso
(Banca Domiciliataria)**

N° Fase	RiBa Opzione	Descrizione (in italiano)	RiBa Opzione
1	Ricezione dati	Ricezione del flusso informativo/contabile relativo alla disposizione di incasso. Quadratura tecnica e contabilizzazione.	1 - Personale - Rete interb. trasp./elab. SIA/CAIS - CED (interno/esterno)
2	Gestione della RiBa in scadenza	Carico RiBa ricevute in portafoglio. Predisposizione e invio (postale o elettronico) dell'avviso di incasso al debitore.	1 - Personale - CED (interno/esterno) - Altro
3	Pagamento della RiBa	Pagamento dell'importo per cassa o con addebito in conto. Rilascio della ricevuta di pagamento. Gestione delle incapienze di conto corrente per pagamenti a buon fine.	% (*) - Personale - CED (interno/esterno) - Altro
4	Gestione eccezioni	Gestioni situazioni di emergenza (cause di forza maggiore o indisponibilità di rete). Mancate quadrature contabili. Gestione richieste cliente creditore per comunicazione pagato.	% (**) - Personale - Altro

(*) = $\frac{\text{N}^\circ \text{ RiBa pagate}}{\text{N}^\circ \text{ RiBa ricevute}}$ (fase 3) sono pertanto esclusi i costi riferibili ad attività proprie del processo di ritiro tramite altra banca e di insoluto.

(**) = $\frac{\text{N}^\circ \text{ eccezioni}}{\text{N}^\circ \text{ RiBa ricevute}}$ (fase 4)

**PROCESSO: RiBa comunicazione di insoluto
(Banca Domiciliataria)**

N° Pass	Fase Operativa	Eventuali Note	%	Componenti di costo impagate
1	Relazione con il cliente	Attività svolta dalla banca domiciliataria nei confronti di alcuni segmenti di clientela con l'intento di evitare il ricorso alla procedura 'insoluto'.	% (*)	- Personale - Altro
2	Scarico effetti da cassa	Verifica decorso dei termini ed eliminazione dall'evidenza delle operazioni in attesa di essere eseguite presso filiale. Conseguenti adempimenti contabili.	1	- Personale - CED (interno/esterno) - Altro
3	Creazione del flusso/messaggio elettronico	Creazione dei flussi/messaggi elettronici sulla base dei dati presenti negli archivi e degli esiti dello scarico di cassa, nonché cifratura degli stessi in fase trasmissiva.	1	- Personale - CED (interno/esterno)
4	Trasmissione del flusso/messaggio a banca destinataria	Verifica della destinazione indicata del flusso/messaggio e trasmissione degli stessi sulla base degli indirizzamenti indicati dalla banca mittente. Si fa riferimento per lo più a costi connessi con il trasporto e l'elaborazione dovuti alla SIA e ai Centri Applicativi. Tale fase valorizza anche il 'costo di regolamento' verso la controparte.	1	- Personale - CED (interno/esterno) - Rete interb. trasp./elab. SIA/CAIS - Altro
5	Gestione eccezioni	Gestioni situazioni di emergenza (cause di forza maggiore o indisponibilità di rete). Mancate quadrature contabili.	% (**)	- Personale - CED (interno/esterno) - Altro

(*) = $\frac{\text{N° relazioni con clienti per RiBa impagate}}{\text{N° RiBa impagate}}$ (fase 1)

(**) = $\frac{\text{N° eccezioni}}{\text{N° RiBa impagate}}$ (fase 5)

PROCESSO: RID (commerciale/utenze/veloce) incasso - dettaglio fase autorizzativa: allineamento elettronico

**archivi (AEA)
(Banca Domiciliataria)**

N° Fase	Fase operativa	Descrizione attività	Rischio	Componente costo attività
1	Ricezione flusso di richiesta autorizzazione di addebito in c/c e controllo dei dati e del merito del cliente	Ricezione del flusso informativo telematico e verifica tra i dati presenti nel messaggio e quelli presenti nell'archivio conti correnti. Controllo del merito del cliente. Quadrature tecniche (es. controlli con tabelle RAC/AEA).	% (*)	- Personale - CED (interno/esterno) - Rete interb. trasp./elab. SIA/CAIS
2	Ricezione autorizzazione addebito in conto a sportello e controllo dati modulo e merito del cliente	Ricezione a sportello modulo autorizzazione all'addebito e controllo di affidabilità cliente. Verifica correttezza dati (es. intestazione conto corrente) e firma.	% (**)	- Personale - altro
3	Acquisizione dei dati	Memorizzazione dei dati nell'archivio deleghe	% (***)	- Personale - CED (interno/esterno)
4	Flusso di ritorno	Predisposizione e invio del messaggio di accettazione o rifiuto	1	- Personale - Rete interb. trasp./elab. SIA/CAIS
5	Variazioni	Controlli, predisposizione e invio flussi/messaggi per variazioni coordinate bancarie o aziendali da e verso azienda.	% (****)	- Personale - CED (Interno/esterno) - Rete interb. trasp./elab. SIA/CAIS - Altro
6	Assistenza clienti	Eventuale contatto con il cliente per accertamenti circa l'autorizzazione rilasciata presso l'Azienda	% (*****)	- Personale - Altro
7	Revoca	Gestione revocche iniziativa banca/debitore.	1	- Personale - Altro

(*) = $\frac{\text{N° autorizzazioni ricevute da azienda}}{\text{N° totale autorizzazioni ricevute}}$ (fase 1)

(**) = $\frac{\text{N° autorizzazioni ricevute a sportello}}{\text{N° totale autorizzazioni ricevute}}$ (fase 2)

(***) = $\frac{\text{N° autorizzazioni accettate}}{\text{N° totale autorizzazioni ricevute}}$ (fase 3)

(****) = $\frac{\text{N° variazioni}}{\text{N° totale autorizzazioni ricevute}}$ (fase 5)

(*****) = $\frac{\text{N° clienti assistiti}}{\text{N° totale autorizzazioni ricevute}}$ (fase 6)

PROCESSO: RID
(Banca Domiciliataria)

Pagine: 1/1		Pagine: 1/1	
Pagine: 1/1		Pagine: 1/1	
1	Ricezione dati	Ricezione del flusso informativo/contabile relativo alla disposizione di incasso. Quadratura tecnica e contabilizzazione. Gestione eccezioni per rifiuti tecnici.	1 - Personale - Rete interb. trasp./elab. SIA/CAIS - CED (interno/esterno)
2	Incasso	Addebito in conto	% (*) - Personale - CED (interno/esterno) - Altro
3	Opposizione del cliente all'addebito	Gestione opposizione del cliente all'addebito.	% (**) - Personale - CED (interno/esterno) - Altro
4	Gestione eccezioni	Gestioni situazioni di emergenza (cause di forza maggiore o indisponibilità di rete), Gestione operazioni non immediatamente andate a buon fine (es. incapienza c/c). Mancate quadrature contabili.	% (***) - Personale - CED (interno/esterno) - Altro
5	Restituzione flussi	Predisposizione ed invio delle flussi/messaggio di storno o impagato	% (****) - Personale - Rete interb. trasp./elab. SIA/CAIS - Altro

(*) = $\frac{\text{N}^\circ \text{ RID addebitati}}{\text{N}^\circ \text{ RID ricevuti}}$ (fase 2)

(**) = $\frac{\text{N}^\circ \text{ opposizioni}}{\text{N}^\circ \text{ RID ricevuti}}$ (fase 3)

(***) = $\frac{\text{N}^\circ \text{ eccezioni}}{\text{N}^\circ \text{ RID ricevuti}}$ (fase 4)

(****) = $\frac{\text{N}^\circ \text{ storni/impagati}}{\text{N}^\circ \text{ RID ricevuti}}$ (fase 5)

**PROCESSO: RID veloce
(Banca Domiciliataria)**

N° fasi	Fase di attivazione	Descrizione delle attività	Metriche	Sistemi/Strutture
1	Ricezione dati	Ricezione del flusso informativo/contabile relativo alla disposizione di incasso. Quadratura tecnica e contabilizzazione. Gestione eccezioni per rifiuti tecnici.	1	<ul style="list-style-type: none"> - Personale - Rete interb. trasp./elab. SIA/CAIS - CED (interno/esterno)
2	Incasso	Addebito in conto	% (*)	<ul style="list-style-type: none"> - Personale - CED (interno/esterno) - Altro
3	Opposizione del cliente all'addebito	Gestione opposizione del cliente all'addebito. Storno contabile addebito.	% (**)	<ul style="list-style-type: none"> - Personale - CED (interno/esterno) - Altro
4	Gestione eccezioni	Gestioni situazioni di emergenza (cause di forza maggiore o indisponibilità di rete). Gestione operazioni non immediatamente andate a buon fine (es. incomprensione c/c). Mancate quadrature contabili.	% (***)	<ul style="list-style-type: none"> - Personale - CED (interno/esterno)
5	Restituzione flussi	Predisposizione ed invio delle flussi/messaggio di storno o impagato	% (****)	<ul style="list-style-type: none"> - Personale - Rete interb. trasp./elab. SIA/CAIS - CED (interno/esterno)

(*) = $\frac{\text{N° RID addebitati}}{\text{N° RID ricevuti}}$ (fase 2)

(**) = $\frac{\text{N° opposizioni}}{\text{N° RID ricevuti}}$ (fase 3)

(***) = $\frac{\text{N° eccezioni}}{\text{N° RID ricevuti}}$ (fase 4)

(****) = $\frac{\text{N° storni/impagati}}{\text{N° RID ricevuti}}$ (fase 5)

Analisi Campionaria

ALLEGATO 2

Le banche verranno classificate sulla base del numero di operazioni riferite agli strumenti di pagamento da ciascuna di esse effettuate (assegni, bonifici, disposizioni di incasso, etc – fonte Banca d'Italia).

Sulla distribuzione così determinata verranno creati quattro segmenti dimensionali.

Nel dettaglio, verrà calcolata la distribuzione cumulata sulla distribuzione ordinata in maniera decrescente.

Sulla distribuzione cumulata verrà calcolato il “Segmento 1” come l’insieme delle banche la cui somma coprirà almeno il 25% del totale (ad oggi 3 banche).

Il “Segmento 2” verrà definito come l’insieme delle banche la cui somma di operazioni copra il secondo 25% della distribuzione cumulata (ad oggi 5 banche).

Il “Segmento 3” verrà definito come l’insieme delle banche la cui somma di operazioni copra il terzo 25% della distribuzione cumulata (ad oggi 10 banche).

Il “Segmento 4” verrà definito come l’insieme delle banche rimanenti. Detto segmento della popolazione è ad oggi composto di oltre 500 fra banche e gruppi bancari.

ABI si impegna almeno ad ottenere la risposta:

- del 100% delle banche/gruppi bancari costituenti il “Segmento 1”
- del 70% delle banche/gruppi bancari costituenti il “Segmento 2”
- del 50% delle banche/gruppi bancari costituenti il “Segmento 3”
- di 5 banche del “Segmento 4”,

assicurando comunque una rappresentatività del campione di almeno il 51% nel mercato di riferimento.

OMISSIS

INTERVENTI REALIZZATI SUI COSTI RILEVATI NEL 2005

Per ciascun processo, l'indicatore del costo totale diretto di sistema è stato ottenuto in base alla media aritmetica semplice con esclusione della banca che ha segnalato il costo più elevato.

RiBa incasso

Sono stati eliminati, come da indicazioni dell'Autorità, i costi relativi alla fase "gestione rischio operativo".

Si è stimato che in relazione alla diffusione dei servizi di "avvisatura" e "pagamento effetti" nell'ambito del CBI circa il 15% degli avvisi e dei pagamenti venga effettuato mediante canale telematico determinando un'equivalente riduzione dei costi delle fasi operative "Gestione della RiBa in scadenza" e "Pagamento della RiBa".

E' stato altresì sottratto dal valore dei costi il ricavo finanziario determinato dal pagamento delle RiBa in data precedente quella del regolamento interbancario, tenendo conto della perdita determinata dal pagamento in data successiva. A questo fine si è rilevata presso un campione di banche la distribuzione temporale delle date di pagamento delle RiBa valorizzando il ricavo finanziario in base ai dati medi ponderati rilevati nell'ambito di tale campione, all'importo medio delle RiBa pagate calcolato su dati di sistema 2005 ed utilizzando come tasso interbancario di riferimento il tasso EONIA (cfr. allegato).

RiBa insoluto

In considerazione della diffusione dei canali telematici (CBI e altre modalità di remote banking) presso le piccole e medie imprese si è stimata una riduzione di 1/3 dei costi gravanti sugli sportelli bancari (o sul personale di back office) per intrattenere la necessaria relazione con il cliente per la casistica in esame (riduzione di 1/3 dei costi della fase "Relazione con il cliente").

Allineamento archivi (fase autorizzativa RID)

In relazione alle modifiche intervenute nelle norme interbancarie nel maggio 2005 che hanno portato all'eliminazione dell'invio per corrispondenza delle richieste di autorizzazione all'addebito in conto e al contestuale trasferimento delle stesse su canale elettronico, si è stimato un risparmio di costi pari a 1,07 per ciascuna di queste. Le autorizzazioni per le quali è avvenuto tale risparmio rappresentano circa il 16% delle autorizzazioni totali (sottratto al costo totale rilevato nel 2005 il 16% di 1,07).

In considerazione della tendenza all'aumento della vita media di un'autorizzazione all'addebito in conto del RID commerciale (con particolare riferimento alle rate di finanziamento) e della diminuzione della vita media di un'autorizzazione per il RID utenze per l'incremento della concorrenza e della mobilità della clientela principalmente nel settore telefonico si è stimato che la vita media di un'autorizzazione all'addebito in conto è di 20 addebiti per il RID commerciale e utenze, considerati unitariamente.

RID

Sono stati eliminati, come da indicazioni dell'Autorità, i costi relativi alla fase "gestione rischio operativo".

In relazione agli interventi di semplificazione effettuati sulla messaggistica interbancaria (eliminazione di talune informazioni ridondanti già contenute negli archivi generati in fase di allineamento) si stima che i controlli tecnici possano determinare un minore numero di eccezioni da

gestire. Infatti vengono meno le eccezioni relative a discordanza del numero conto di addebito e delle clausole limitative e di termini di opposizione all'addebito. Si è stimato che il numero di tali eccezioni e quindi dei relativi costi ("fase gestione eccezioni") si è ridotto di circa il 53%.

RID veloce

L'efficientamento dei processi operativi relativi al RID veloce ha consentito di riconsiderare i costi di presidio posti in essere dalle banche per consentire il corretto ed efficace funzionamento del servizio anche in presenza di termini urgenti (ex fase "Gestione rischi operativi"). Si è stimata una riduzione di 2/3 dei costi originariamente previsti con riguardo a tale aspetto, riferendo il restante costo (1/3 del costo della ex fase sopra citata) a costo di personale.

CALCOLO EFFETTO FINANZIARIO DATE DI PAGAMENTO RIBA

OMISSIS

ALLEGATO 4

	N° operazioni	Costo pieno 2005 - mark ago	Valore vigente commissione	Nuovo valore		Differenza importo	Differenza %
				costi diretti	commissione		
1) RiBa incasso	184.666.250	1,47	0,95	0,71	0,71	-0,24	-25%
2) RiBa insoluto	22.380.097	0,97	0,84	0,57	0,57	-0,27	-32%
3) RiBa-tramite	ND	0,35	0,34				
4) RID-comm-	135.136.179	0,74	0,66	0,39	0,39	-0,22	-36%
5) RID-utenze	65.166.008	0,68	0,52				
6) RID Veloce	2.118.400	2,5	2,5	1,08	1,08	-1,42	-57%

Per ciascun processo, l'indicatore del costo totale diretto di sistema è stato ottenuto in base alla media aritmetica semplice con esclusione della banca che ha segnalato il costo più elevato

Comparazione tra RID e SEPA Direct Debit: aspetti salienti

ALLEGATO 5

Il presente documento delinea le principali differenze tra il servizio RID e lo schema di base messo a punto dall'EPC, denominato *SEPA Direct Debit*, le cui norme sono contenute nel *SEPA Direct Debit Rulebook*, a valere sul quale le banche europee inizieranno a offrire servizi alla clientela a partire dal gennaio 2008, e verso il quale gradualmente migreranno, secondo la domanda della clientela stessa, le transazioni effettuate mediante RID.

Tipologie di incasso

Il *SEPA Direct Debit* è uno schema di base ideato per attagliarsi primariamente ai rapporti *business to customer*, e non prevede differenziazioni in ragione di diversi segmenti di mercato, che invece sono alla base della differenza tra RID utenze e RID commerciale, o di differenti livelli di servizio, che caratterizzano il RID veloce.

Il *SEPA Direct Debit*, come i servizi RID, può essere utilizzato sia per pagamenti ricorrenti, sia per un singolo addebito, per il quale viene comunque rilasciata autorizzazione preventiva.

Fase preliminare di autorizzazione, modifiche al mandato e revoche

Nel *SEPA Direct Debit*, il mandato è l'espressione del consenso del debitore, il quale autorizza il creditore a presentare una richiesta di incasso da addebitare sul conto corrente del debitore indicato e, al tempo stesso, consente alla banca domiciliataria di eseguire l'addebito o la serie di addebiti. Il mandato, in formato cartaceo o elettronico), debitamente firmato dal debitore (titolare del conto da addebitare) viene da questi inviato all'azienda creditrice.

Il creditore ha l'obbligo di conservare il mandato (cartaceo o elettronico) finché esso resti valido. Per i mandati cartacei, egli adotta le misure necessarie a preservarne l'integrità, conformemente alle disposizioni legali nazionali.

Il creditore ha l'obbligo di dematerializzare le informazioni riportate nel mandato cartaceo firmato, senza alterare il contenuto di quest'ultimo; nel caso dei mandati elettronici, gli elementi informativi devono essere estratti dal documento elettronico senza alterare il contenuto del mandato elettronico stesso. Salvo diverso accordo, il creditore invia al debitore una comunicazione di preavviso 14 giorni prima della data scadenza.

I dati relativi al mandato devono essere trasmessi alla banca assuntrice, unitamente a ciascuna disposizione di incasso SEPA, sia essa una richiesta di incasso singolo (*one-off*) ovvero una richiesta ricorrente, e da questa alla banca domiciliataria, per il tramite del meccanismo di compensazione e regolamento scelto.

La banca domiciliataria effettua controlli tecnici sulle disposizioni ricevute, ma non è obbligata ad effettuare alcun controllo sulle informazioni relative al mandato; essa non è tenuta a creare e mantenere un archivio relativo ai mandati, ma ha facoltà di farlo al fine di offrire servizi aggiuntivi opzionali al debitore come, ad esempio, clausole limitative all'addebito.

Eventuali modifiche al mandato sono concordate fra il creditore e il debitore e possono rendersi necessarie per diversi motivi; esse sono comunque gestite al di fuori del sistema bancario. Se il motivo della modifica è la decisione del debitore di utilizzare un conto detenuto presso una banca diversa, il creditore deve disporre l'incasso successivo seguendo il ciclo temporale previsto per la prima disposizione di incasso.

Anche la revoca del mandato avviene solo mediante comunicazione del debitore all'azienda creditrice e non prevede il coinvolgimento delle banche. Dopo la revoca, il creditore ha l'obbligo di

conservare il mandato secondo le vigenti disposizioni nazionali.

Trascorsi 18 mesi dall'ultimo addebito a valere su un determinato mandato, il creditore non può effettuare alcuna richiesta di incasso a valere dalla medesima autorizzazione, che si intende cancellata. Le banche non sono tenute a effettuare alcun controllo al riguardo.

Nel RID invece le parti del contratto posto a base del servizio (c.d. modulo RID) sono il debitore e la propria banca, con la conseguenza che oneri, obblighi e adempimenti relativi all'esecuzione di detto contratto ricadono sulla banca domiciliataria e non sul creditore.

Come descritto nell'Allegato 9 alla lettera del 31.10.2006, di risposta alla richiesta di informazioni di codesta Autorità, la procedura RID prevede il rilascio dell'autorizzazione all'addebito presso l'azienda o presso la banca domiciliataria, e la gestione delle informazioni relative al "mandato", ivi incluse le modifiche e le revoche, tramite specifica procedura elettronica interbancaria (AEA). Tale procedura comporta la creazione e la manutenzione di specifici archivi a carico della banca domiciliataria.

Inoltre, nel RID vi è la possibilità per il debitore – laddove concordato col creditore – di valorizzare clausole limitative (relative a: importo massimo, numero massimo pagamenti, data del primo e data dell'ultimo pagamento) o tempi di opposizione all'addebito diversificati per tipologia di operazione e scelta del cliente. Le banche domiciliate sono dunque tenute a gestire tali clausole limitative come parte del servizio e non come servizio aggiuntivo come nel SEPA Direct Debit.

Opposizione all'addebito

Un'altra differenza importante tra i due servizi è relativa all'opposizione all'addebito: il SEPA Direct Debit, predisposto già in conformità a quanto definito dalla Proposta di Direttiva sui Servizi di Pagamento prevede che il debitore possa – se ricorrono due condizioni relative all'assenza di autorizzazione esplicita dell'importo esatto dell'addebito, e alla difformità di tale importo da quanto ragionevolmente atteso da parte del debitore – opporsi all'addebito entro 6 settimane dalla data di addebito.

Inoltre, se l'istanza di rimborso concerne un'operazione non autorizzata, il termine entro cui questa deve pervenire alla banca domiciliataria è di un anno dalla data di addebito.

Nel caso di operazioni autorizzate, nel RID il debitore può opporsi all'addebito in relazione alla tipologia del servizio utilizzato (entro data scadenza o entro i 5 giorni lavorativi successivi) oppure può essere prevista l'eliminazione dell'opposizione all'addebito (RID veloce). In caso di operazioni non autorizzate, esse possono essere sempre revocate. I termini in questione, che determinano oggi la certezza dell'incasso per il creditore in tempi sensibilmente più contenuti, arrecando notevoli benefici al creditore stesso, saranno peraltro prevedibilmente allineati a quelli previsti per il SEPA Direct Debit a seguito dell'applicazione della citata Direttiva europea in corso di definizione.

Implicazione per la determinazione di una commissione interbancaria

Nella metodologia applicata per individuare una possibile commissione interbancaria per il SEPA Direct Debit sono stati presi in considerazione i soli processi obbligatori che la banca domiciliataria è tenuta a svolgere ai sensi del SEPA Direct Debit Rulebook, e per remunerare i quali si ritiene inidoneo alla diffusione del servizio gravare sul cliente debitore.

Come si evince da quanto sopra riportato tali servizi obbligatori sono notevolmente più contenuti rispetto al servizio RID. Inoltre anche i costi di processing appaiono più contenuti nel SEPA Direct Debit in ragione della non obbligatorietà della gestione di archivi dei mandati presso la banca

domiciliataria richiesti dalla procedura AEA.

Si sottolinea che alcuni dei controlli e delle procedure obbligatorie nel servizio RID potranno essere offerti come servizi aggiuntivi rispetto al servizio di base del SEPA Direct Debit e quindi potranno essere separatamente tariffati al cliente.

Infine, si ricorda che i dati di costo forniti dalle banche per la rilevazione sul SEPA Direct Debit si basano su una stima dei volumi di transazioni, che si fonda su ipotesi di migrazione dei flussi nazionali verso il nuovo strumento europeo, nonché su una stima dei costi delle infrastrutture di scambio e regolamento, allo stato non noti poiché il quadro infrastrutturale non è ancora definito (quanti e quali sistemi saranno in grado di gestire il SEPA Direct Debit).

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA
LEGGE N. 287/90**

I. Numero del Procedimento

1661 - *ACCORDI INTERBANCARI "ABI-CO.GE.BAN."* (di seguito, "**Procedimento**")

II. Parte del Procedimento

Convenzione per la Gestione del Marchio Bancomat (di seguito, "**CO.GE.BAN.**")

III. Fattispecie contestata

Oggetto del Procedimento sono gli accordi interbancari aventi ad oggetto la predisposizione di commissioni multilaterali uniformi relative al servizio di prelievo Bancomat, nonché ai servizi di incasso RI.BA. e RID. In particolare, ad avviso dell'Autorità, tali accordi, poiché frutto di deliberazioni assunte rispettivamente da CO.GE.BAN. e ABI, costituiscono delle decisioni di associazioni di imprese e pertanto integrano gli estremi di un'intesa ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE. Il rischio ravvisato dall'Autorità è che la fissazione in modo coordinato delle commissioni interbancarie limiti gli spazi di autonomia decisionale delle banche nelle politiche di fissazione dei prezzi finali alla clientela, ciò che quindi sarebbe suscettibile di comportare, in violazione della disciplina *antitrust*, una significativa riduzione del grado di concorrenza del settore.

IV. Mercati interessati

Gli accordi interbancari oggetto del Procedimento, per quanto di interesse per CO.GE.BAN., riguardano il mercato nazionale dei servizi di pagamento, con particolare riferimento al servizio di prelievo Bancomat.

IV. Descrizione degli impegni proposti

Per superare le perplessità sollevate dall'Autorità in fase di avvio del Procedimento, CO.GE.BAN. intende adottare i seguenti impegni di natura comportamentale:

a) *Metodologia basata sui costi delle fasi operative del servizio*

Ai fini del calcolo della commissione interbancaria per il servizio di prelievo Bancomat, CO.GE.BAN. si impegna a rideterminarne l'importo, sulla base di una metodologia incentrata sulla rilevazione dei dati analitici dei costi direttamente attribuibili alle attività specifiche delle singole fasi operative costituenti il servizio Bancomat, così come analiticamente descritte nell'*Allegato n. 1*.

In estrema sintesi, la nuova metodologia, basandosi esclusivamente sui costi diretti di *processing* delle attività, si differenzierà da quella autorizzata con il Provvedimento n. 42 del 30 luglio 2002 *ABI / CO.GE.BAN.* (di seguito, "*Provvedimento n. 42*"), in quanto:

- i) verrà esclusa la voce dei "costi indiretti", con questa intendendosi la voce che identifica i costi sostenuti dalle banche per le proprie strutture centrali indispensabili alla finalizzazione dell'operatività;
- ii) verrà esclusa la voce del "mark up";
- iii) verrà utilizzato un campione di banche di riferimento, che sarà in ogni caso rappresentativo di più del 60% del mercato rilevante, che, in relazione all'attuale grado di concentrazione del mercato, includerà almeno 42 banche e che rifletterà correttamente la diversa tipologia dimensionale delle banche associate. Si rinvia all'**Allegato n. 2** per un'analitica descrizione sul punto;
- iv) verrà applicata quale media di riferimento quella basata sui dati del 75% delle banche del campione, con esclusione del 25% delle banche che registrano valori di costo più elevati.

b) *Verifica periodica della possibile riduzione della commissione interbancaria*

Secondo i termini e le modalità illustrate sub § c), CO.GE.BAN. si impegna a verificare su base biennale le eventuali riduzioni di costo derivanti da possibili fenomeni quali: a) economie di scala e/o di gamma; b) interventi procedurali interbancari ovvero evoluzioni del mercato. CO.GE.BAN. si impegna, quindi, a riflettere tali eventuali riduzioni sull'ammontare della commissione all'esame, dandone comunicazione all'Autorità. Secondo i termini e le modalità illustrate sub § c), con cadenza biennale CO.GE.BAN. si impegna altresì ad adeguare il valore della commissione interbancaria ai costi sopportati dalle banche, secondo la metodologia delineata ai precedenti punti i) – iv) del § a).

Resta inteso che il valore della commissione risultante dalle analisi di costo effettuate entro il 30 giugno 2007 non potrà superare quello indicato nell'**Allegato n. 3**, che costituisce un tetto massimo. Più in generale CO.GE.BAN. si impegna a non modificare al rialzo la commissione interbancaria risultante dai dati di ciascuna rilevazione rispetto a quella definita alla luce della precedente analisi di costo.

Al fine dello svolgimento delle analisi di costo, CO.GE.BAN. si riserva di valutare l'opportunità di conferire ad un soggetto terzo indipendente, dotato dei necessari requisiti di professionalità e competenza, il compito di predisporre insieme a CO.GE.BAN. il questionario da inviare alle banche, nonché di raccogliere ed elaborare le informazioni relative ai dati di costo che queste trasmetteranno e di supportare CO.GE.BAN. nell'effettuazione delle analisi dei costi per stabilire l'ammontare della commissione interbancaria.

c) *La tempistica di attuazione degli impegni*

A partire dal 1° gennaio 2007, CO.GE.BAN. rideterminerà il valore della commissione interbancaria, applicando la metodologia di calcolo dei costi delineata sopra ai punti i)-ii) del § a) ai dati delle rilevazioni effettuate nel 2005 in occasione della richiesta alla Banca d'Italia di rinnovo dell'autorizzazione in deroga. In particolare, ai fini del calcolo della nuova commissione interbancaria:

- verranno eliminati dagli attuali valori le voci dei costi indiretti;
- verranno eliminati dagli attuali valori la voce del *mark up*;
- verrà utilizzata quale media di riferimento quella semplice con eliminazione del valore di costo più elevato.

A far data dal 1° gennaio 2007, quindi, la commissione interbancaria relativa al servizio Bancomat verrà rideterminata nei termini riportati nell'**Allegato n. 3**. Il valore che ne risulterà costituisce un tetto massimo che non potrà essere modificato al rialzo in conseguenza degli esiti delle rilevazioni successive. Tale correttivo è teso ad anticipare gli effetti derivanti dall'applicazione della metodologia sul valore della commissione interbancaria oggetto del Procedimento, così come definita al § a), con l'eccezione della media utilizzata, che, come detto, sarà quella semplice con eliminazione del valore di costo più elevato.

A partire dal 1° luglio 2007, CO.GE.BAN. applicherà la commissione interbancaria relativa al servizio di prelievo Bancomat risultante da una nuova rilevazione dei costi, da effettuarsi entro il 30 giugno 2007 sulla base della metodologia proposta ai punti i) – iv) del § a). In particolare, CO.GE.BAN. utilizzerà i dati trasmessi da un campione di banche di riferimento, che rifletterà correttamente la diversa tipologia dimensionale delle banche associate, secondo quanto indicato all'**Allegato n. 2**. A tal fine, CO.GE.BAN. considererà quale media di riferimento quella basata sui dati del 75% delle banche del campione, con esclusione del 25% delle banche che registrano valori di costo più elevati.

Le successive rilevazioni avranno cadenza biennale, a partire dal 1° luglio 2007. Pertanto, CO.GE.BAN. svolgerà una nuova rilevazione dei costi entro il 30 giugno 2009.

V. Eventuale periodo di validità degli impegni proposti

L'impegno relativo alla metodologia proposta non è soggetto ad un termine. CO.GE.BAN., peraltro, si impegna a svolgere la revisione periodica del valore della commissione interbancaria in esame secondo la tempistica indicata *sub* § c).

VI. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto del Procedimento

CO.GE.BAN. ritiene che gli impegni delineati *supra* siano idonei a superare le preoccupazioni evidenziate dall'Autorità in fase di avvio del Procedimento.

La metodologia presentata da CO.GE.BAN. si allinea integralmente al principio dell'orientamento della commissione interbancaria ai costi effettivamente sostenuti per l'esecuzione dei prelievi in circolarità con carta di debito, già avallato non soltanto dalla Commissione nel caso *Visa International* e da alcune autorità di concorrenza nazionali, ma anche dall'Autorità nel parere reso alla Banca d'Italia nel procedimento I360D del 2002. Coerentemente, la nuova metodologia, epurata delle voci relative ai costi indiretti e al *mark up*, si baserà esclusivamente sui costi diretti, ovvero sia quelli funzionali all'effettuazione della transazione in circolarità Bancomat, nonché sui costi c.d. "comuni" sostenuti dalle banche installatrici per i prelievi in circolarità, previa specifica attribuzione dei dati alle operazioni di prelievo su stessa banca rispetto a quelle effettuate per altri servizi diversi dal prelievo

offerti sugli ATM. Inoltre, la scelta di CO.GE.BAN. di adottare una media di calcolo basata sul 75% delle banche del campione, con esclusione del 25% delle banche con i costi più elevati, recepisce la posizione espressa in sede consultiva dall'Autorità, a giudizio della quale il dato medio da considerare ai fini dell'individuazione della commissione interbancaria deve contribuire a stimolare in maniera progressiva e dinamica le banche verso una maggiore efficienza.

Allo stato CO.GE.BAN. non è in grado di stimare il valore della commissione interbancaria che risulterà dall'applicazione della metodologia proposta al più ampio campione di banche secondo la media di calcolo proposta. In ogni caso, è certo che dall'eliminazione delle voci dei "costi indiretti" e del "mark up", a decorrere dal 1° gennaio 2007 la commissione interbancaria per il servizio di prelievo Bancomat passerà dagli attuali 0,75 euro a 0,67 euro, con una riduzione percentuale superiore al 10%. Inoltre, a seguito della rilevazione che verrà effettuata entro il 30 giugno 2007 la commissione interbancaria Bancomat subirà verosimilmente un'ulteriore diminuzione, quantificabile solo alla luce dei dati derivanti dall'applicazione della nuova metodologia presentata da CO.GE.BAN..

A seguito e per effetto dei correttivi proposti CO.GE.BAN. confida che le preoccupazioni dell'Autorità saranno superate, in quanto, da un lato, il valore della commissione interbancaria risulterà inferiore a quello applicato in altri Paesi Europei e nei circuiti di debito internazionali, mentre dall'altro non verrà pregiudicata l'offerta del servizio di prelievo in circolarità.

CO.GE.BAN. ritiene che riduzioni ulteriori della commissione interbancaria per il prelievo Bancomat, oltre a non essere coerenti con la nuova metodologia, disincentiverebbero le banche, specie quelle di minori dimensioni, ad offrire un servizio che comporterebbe delle perdite finanziarie, con la probabile conseguenza di una loro rapida migrazione verso i *network* di debito internazionali che garantiscono margini più remunerativi. E' noto, infatti, che i circuiti internazionali prevedono per le banche aderenti una commissione interbancaria che già oggi è superiore rispetto a quella applicata sul circuito di debito domestico. In altri termini, è assai probabile che riduzioni ulteriori della commissione interbancaria per il prelievo Bancomat causerebbero l'uscita di numerose banche italiane dal sistema Bancomat, ciò che penalizzerebbe non solo l'offerta del servizio in circolarità ma altresì i consumatori, che, per prodotti sostanzialmente identici al Bancomat, potrebbero essere costretti a sopportare un aumento del prezzo del servizio, in considerazione della riduzione della competizione tra circuiti e del numero minore di *acquirer* per gli stessi circuiti.

Lo scenario descritto appare tutt'altro che ipotetico: ne sono testimonianza le recenti evoluzioni nei sistemi di prelievo ATM in Belgio ed Austria, dove le banche hanno ritenuto più conveniente smantellare il circuito di debito domestico e aderire esclusivamente ai circuiti internazionali, con ripercussioni negative sull'offerta.

In conclusione, CO.GE.BAN. confida che gli impegni proposti, ed in particolare l'adozione di una nuova metodologia di calcolo strettamente orientata ai costi diretti ed una significativa riduzione dell'ammontare della commissione interbancaria, da effettuarsi secondo le fasi descritte *supra*, siano idonei a superare le criticità concorrenziali evanzate da codesta Autorità, dal momento che producono benefici diretti e sostanziali per gli utilizzatori del servizio ATM.

<i>Fase n.</i>	<i>Fase operativa</i>	<i>Descrizione Fase Operativa</i>	<i>Componenti di costo attivate</i>
1	Richiesta autorizzazione	il cliente inserisce la carta e digita il PIN, la transazione viene inoltrata alla banca issuer per autorizzazione	- elaborazione dati - trasporto dati
2	Esito richiesta autorizzazione - Erogazione contante	L'issuer verifica la validità della carta e il massimo importo prelevabile. Se la verifica è positiva, l'ATM permette l'erogazione del contante; in caso di verifica negativa l'ATM può anche trattenere la carta	- elaborazione dati - trasporto dati - costi finanziari - personale - manutenzione - altro
3	Contabilizzazione dell'avvenuto prelievo	La Banca Installatrice avvia le procedure di addebito della controparte sulla base dell'importo effettivamente prelevato	- elaborazione dati - trasporto dati - personale - altro

Analisi Campionaria

- CO.GE.BAN. provvederà a classificare le banche sulla base del numero di ATM gestiti.
- Sulla base della distribuzione così determinata verranno creati quattro segmenti dimensionali e verrà definito un insieme di rilevazione che coprirà complessivamente circa l'80% del mercato.
- Nel dettaglio, l'analisi sarà svolta secondo la procedura di seguito indicata:
 - 1) la distribuzione delle banche verrà ordinata in misura decrescente, sulla base degli ATM gestiti;
 - 2) sulla distribuzione ordinata in maniera decrescente degli ATM verrà calcolata la distribuzione cumulata;
 - 3) sulla distribuzione cumulata ordinata verrà individuato il "Segmento 1" come l'insieme delle banche la cui somma coprirà almeno il 25% del totale degli ATM. Detto segmento del campione è ad oggi composto da 3 banche;
 - 4) il "Segmento 2" verrà definito come l'insieme delle banche la cui somma degli ATM coprirà il secondo 25% della distribuzione cumulata ordinata. Detto segmento del campione è ad oggi composto da 12 banche;
 - 5) il "Segmento 3" verrà definito come l'insieme delle banche la cui somma degli ATM copre il terzo 25% della distribuzione cumulata ordinata. Detto segmento del campione è ad oggi composto da 33 banche;
 - 6) Il "Segmento 4" verrà definito come il rimanente insieme delle banche. Detto segmento del campione è ad oggi composto da oltre 400 banche.
- CO.GE.BAN. si impegna alla risposta del:
 - 100% delle banche o gruppi bancari costituenti il "segmento 1";
 - 80% delle banche o gruppi bancari costituenti il "segmento 2";
 - 80 % delle banche o gruppi bancari costituenti il "segmento 3";
 - 5 banche del "segmento 4".
- In ogni caso, la rappresentatività del campione rispondente non sarà minore del 60% del mercato effettivo complessivo.

analisi costi 2005 "vecchia metodologia"	operazioni in circolari	commissione attuale	analisi costi 2005 "nuova metodologia"	variazione in %
€ 0,89	154.970.244	€ 0,75	€ 0,67	-10,67

Bancomat